

IN BREVE

1. Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti "minori" e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS
2. Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio: dal 3 maggio al 24 maggio le domande
3. Entro il 30 giugno l'autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid
4. Rottamazione-ter: entro il 9 maggio le rate in scadenza nel 2020
5. Legge di Bilancio: le proroghe dei bonus casa
6. Detrazioni e deduzioni Irpef per l'anno d'imposta 2021
7. ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l'acquisizione di ulteriori dati
8. Estensione a ricercatori e docenti delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli"
9. Piattaforma "Cessione crediti": la guida dell'Agenzia Entrate
10. 5 per mille 2022: online l'elenco provvisorio delle Onlus

APPROFONDIMENTO

- Le principali detrazioni e deduzioni delle persone fisiche per l'anno d'imposta 2021

IN BREVE

1. Nuovi obblighi di fatturazione elettronica per forfetari e soggetti "minori" e sanzioni per chi rifiuta i pagamenti con POS

D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 30 aprile 2022, n. 36 (cd. decreto PNRR-2) sono entrati in vigore nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica a carico dei forfetari e dei cd. "soggetti minori" ed in materia di accettazione dei pagamenti con carte di debito e credito. L'art. 18 del decreto dispone in particolare che:

- **sono estesi, a decorrere dal 1° luglio 2022, gli obblighi di fatturazione elettronica** ai soggetti attualmente esonerati, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, ovvero:
 - a. **i soggetti rientranti nel "regime di vantaggio"** di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;
 - b. **i soggetti che applicano il regime forfetario** di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
 - c. **le associazioni sportive dilettantistiche** che hanno esercitato l'opzione di cui agli artt. 1 e 2, della Legge 16 dicembre 1991, n. 398, e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.

Restano esclusi dall'obbligo fino al 2024, i soggetti passivi che percepiscono ricavi e compensi non superiori a 25.000 euro.

Al riguardo si prevede inoltre che per il terzo trimestre del periodo d'imposta 2022, le sanzioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, non si applichino ai soggetti ai quali l'obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022, se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione;

- si applicheranno **dal 30 giugno 2022** – anziché dal 1° gennaio 2023 – **le sanzioni** nei confronti dei soggetti che effettuano attività di vendita di prodotti o prestazioni di servizi, anche professionali, che **rifiutino di accettare un pagamento effettuato con carte di debito/credito tramite POS** (sanzione fissa pari a 30 euro, cui si aggiunge il 4% del valore della transazione per la quale è stato rifiutato il pagamento elettronico).

2. Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio: dal 3 maggio al 24 maggio le domande

Mise, D.Dirett. 24 marzo 2022

Dal 3 maggio al 24 maggio 2022 si potranno presentare le domande per richiedere contributi a fondo perduto previsti dal **Fondo per il rilancio delle attività economiche di commercio al dettaglio**.

Il Fondo per il rilancio delle attività economiche, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzato alla concessione di aiuti in forma di contributo a fondo perduto a favore delle imprese che svolgono in via prevalente attività di commercio al dettaglio.

Possono accedere al contributo le imprese che svolgono in via prevalente un'attività di commercio al dettaglio, identificate dai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 previsti dall'art. 2, comma 1, del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, che presentano un ammontare di **ricavi, riferito al 2019, non superiore a 2**

2

milioni di euro e che hanno subito una **riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019**.

Le medesime imprese, inoltre, devono possedere i seguenti **requisiti alla data di presentazione dell'istanza**:

- avere sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultare regolarmente costituite, iscritte e «attive» nel Registro delle imprese;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatorie;
- non essere già in difficoltà al 31 dicembre 2019, come da definizione stabilita dall'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, fatte salve le eccezioni previste dalla disciplina europea di riferimento in materia di aiuti Stato;
- non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

L'agevolazione è riconosciuta sotto forma di **contributo a fondo perduto, nei limiti delle risorse finanziarie stanziata per l'intervento agevolativo**, ai sensi e nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Sezione 3.1 del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2020/C 91 I/01 e successive modificazioni, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

Nello specifico, le risorse finanziarie destinate all'intervento agevolativo sono ripartite tra i soggetti aventi diritto, riconoscendo a ciascuno dei predetti soggetti un importo determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d'imposta 2021 e l'ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d'imposta 2019, come segue:

- **60%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 non superiori a euro 400.000,00;
- **50%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 400.000,00 e fino a euro 1.000.000,00;
- **40%**, per i soggetti con ricavi relativi al periodo d'imposta 2019 superiori a euro 1.000.000,00 e fino a euro 2.000.000,00.

Le domande di accesso alle agevolazioni potranno essere presentate **dalle ore 12:00 del 3 maggio 2022** e sino **alle ore 12:00 del 24 maggio 2022**, esclusivamente tramite la procedura informatica.

3. Entro il 30 giugno l'autodichiarazione per gli aiuti di Stato Covid

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143438

Il 27 aprile 2022 è stato emanato il Provvedimento direttoriale n. 143438/2022 con il quale è stato approvato il **modello di dichiarazione sostitutiva che le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l'emergenza Covid-19 devono inviare all'Agenzia Entrate**. Sono stati definiti quindi le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti.

L'adempimento è stato introdotto per attestare che l'importo complessivo dei sostegni economici fruiti non superi i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea "Temporary Framework" e il rispetto delle varie condizioni previste.

Devono inviare il modello tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel regime "ombrello", di cui all'art. 1, commi da 13 a 15, del decreto "Sostegni" (D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modifiche dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69).

L'adempimento non è obbligatorio nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l'accesso a quegli aiuti che già prevedevano l'autodichiarazione, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell'art. 1 del D.L. n. 41/2021. In quest'ultimo caso, la dichiarazione dev'essere comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente usufruiti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva presentata in precedenza. Pertanto, **la dichiarazione dev'essere comunque presentata quando:**

- il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
- il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
- il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti richiesti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

L'autodichiarazione dovrà essere inviata tra il 28 aprile e il 30 giugno 2022.

La dichiarazione dev'essere presentata anche dai contribuenti che si avvalgono della definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, ai sensi dell'art. 5, commi da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021. Anche tali soggetti sono tenuti ad adempiere all'obbligo entro il 30 giugno o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.

4. Legge di Bilancio: le proroghe dei bonus casa

Agenzia delle Entrate, Circolare 1° aprile 2022, n. 9/E

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia Entrate ha illustrato e analizzato le principali novità normative contenute nella Legge di Bilancio 2022 (Legge 30 dicembre 2021, n. 234).

Tra queste, **l'estensione al 31 dicembre 2024** delle detrazioni spettanti per interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia, per l'acquisto di mobili ("Bonus mobili") e per la sistemazione a verde di aree scoperte private degli edifici ("Bonus verde").

L'Agenzia ricorda inoltre la proroga al 31 dicembre 2022, dello sconto fiscale per gli interventi che danno diritto al **bonus facciate**, con percentuale **ridotta dal 90 al 60%**.

Sempre a seguito delle recenti modifiche normative, ricorda l'Agenzia, i redditi dei fabbricati siti nei territori interessati dai terremoti verificatisi nel 2016 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono **esenti da Irpef e Ires fino al 31 dicembre 2021**.

5. Detrazioni e deduzioni Irpef per l'anno d'imposta 2021

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse. Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo tra le principali detrazioni di cui potrà usufruire il contribuente la **detrazione per le spese mediche**, sopra la franchigia di 129,11 euro, nella misura del 19%. Al riguardo va tenuto presente che le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, **saranno**

4

deducibili solo se pagate con un sistema tracciabile, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Vedi l'Approfondimento

6. ISA: approvati i punteggi di affidabilità e le specifiche tecniche per l'acquisizione di ulteriori dati

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 21 aprile 2022, n. 136193; Provvedimento 27 aprile 2022, n. 143350

Con Provvedimento n. 136193 del 21 aprile 2022 l'Agenzia delle Entrate ha approvato **le specifiche tecniche per l'acquisizione degli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2021**.

Con il Provvedimento n. 143350 del 27 aprile 2022, l'Agenzia Entrate ha poi individuato i livelli di affidabilità fiscale relativi al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021, cui sono riconosciuti i benefici premiali.

Vengono **confermati i punteggi di affidabilità già previsti lo scorso anno necessari per beneficiare del regime premiale ai fini ISA**. Viene altresì confermato il meccanismo che prevede l'accesso ai benefici anche valutando il punteggio dell'anno di applicazione congiuntamente a quello dell'anno precedente (calcolato attraverso la media semplice dei livelli di affidabilità ottenuti a seguito dell'applicazione degli ISA per i periodi d'imposta 2020 e 2021).

7. Estensione a ricercatori e docenti delle agevolazioni fiscali per il "rientro dei cervelli"

Agenzia delle Entrate, Circolare 1° aprile 2022, n. 9/E

Con la Circolare n. 9/E del 1° aprile 2022 l'Agenzia Entrate illustra e analizza le principali novità normative in materia di imposte dirette contenute nella Legge n. 234/2021.

L'art. 1, comma 763, della legge di Bilancio 2022 modifica l'art. 5 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 ("Rientro dei cervelli") inserendo i commi 5-ter e 5-quater.

Il comma 5-ter, in particolare, fornisce ai docenti o ricercatori che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'UE, che hanno già trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultino beneficiari dell'agevolazione prevista per il rientro dei ricercatori (D.L. n. 78/2010), la possibilità di optare per **l'estensione dell'ambito di applicazione del regime agevolativo a otto, undici o tredici periodi di imposta complessivi, previo versamento di una imposta forfetaria**.

Questo a condizione che siano diventati proprietari di un'abitazione in Italia successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione e che abbiano, a seconda degli importi da versare, almeno uno o tre figli minorenni.

8. Piattaforma "Cessione crediti": la guida dell'Agenzia Entrate

Agenzia delle Entrate, "Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti", Aprile 2022

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la "Guida all'utilizzo della Piattaforma cessione crediti", che illustra le funzionalità della piattaforma, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'Agenzia, tramite la quale i

soggetti titolari di crediti d'imposta cedibili possono comunicare l'eventuale cessione dei crediti a soggetti terzi.

Attraverso la Piattaforma si possono comunicare le cessioni:

- dei **crediti relativi alle detrazioni per lavori edilizi**, per le quali i beneficiari hanno già optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (es. Superbonus, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, colonnine di ricarica, ristrutturazioni ed eliminazione delle barriere architettoniche), di cui sono titolari i cessionari e i fornitori che hanno applicato gli sconti;
- del **Tax credit vacanze**, di cui sono titolari le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, a seguito dell'applicazione degli sconti ai propri clienti (art. 176 del D.L. n. 34 del 2020);
- del **credito d'imposta ACE** (art. 19, comma 3, del D.L. n. 73 del 2021).

9. 5 per mille 2022: online l'elenco provvisorio delle Onlus

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato **l'elenco provvisorio** delle Onlus che hanno chiesto di accedere al **beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2022 (anno d'imposta 2021)**. Parliamo di 160 enti, 29 dei quali già presenti nell'elenco permanente delle ONLUS accreditate per il 2022.

Entro il **10 maggio** sarà pubblicato sul sito dell'Agenzia l'elenco aggiornato delle Onlus che hanno richiesto di accedere al beneficio del 5 per mille per l'anno finanziario 2022.

APPROFONDIMENTO

LE PRINCIPALI DETRAZIONI E DEDUZIONI DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO D'IMPOSTA 2021

Ogni anno il contribuente "Persona Fisica" può usufruire di detrazioni e deduzioni.

Le **detrazioni** Irpef riducono l'imposta lorda del corrispondente periodo d'imposta. Quindi la condizione che dà diritto alla detrazione è che ci sia una imposta lorda: le detrazioni eccedenti l'imposta lorda vengono perse.

Le **deduzioni** riguardano una serie di spese per cui il reddito complessivo su cui calcolare l'imposta dovuta si riduce.

Per il 2021 ricordiamo le **principali detrazioni** di cui potrà usufruire il contribuente:

- **Detrazione per il coniuge non separato legalmente** nella misura di 800 euro fino a 15.000 euro di reddito; di 690 euro per un reddito tra 15.000 e fino a 40.000; di 690 euro per i redditi sopra i 40.000 euro inferiori a 80.000 euro. La detrazione è altresì aumentata di 10 euro se il reddito complessivo supera i 29.000 euro ma non oltre i 29.200 euro; 20 euro se il reddito complessivo è tra i 29.200 euro e 34.700 euro; 30 euro se è superiore a 34.700 ma inferiore a 35.000 euro; 20 euro se superiore a 35.000 euro ma inferiore a 35.100 euro; 10 euro, se il reddito è tra 35.100 e 35.200 euro;
- **Detrazione per figli a carico** nella misura, per ogni figlio, di un importo pari a 1.220 euro per ogni figlio di età compresa tra 0 e 3 anni, di un importo pari a 950 euro per ogni figlio di età superiore ai 3 anni. La detrazione è aumentata a 1.350 euro per ciascun figlio con disabilità di età superiore a tre anni e a 1.620 euro per ciascun figlio con disabilità di età inferiore a tre anni. Nel caso in cui i figli a carico siano più di tre le stesse detrazioni sono aumentate di 200 euro per ciascun figlio. Il calcolo della detrazione per figli a carico avviene moltiplicando la detrazione base (950 euro per figli maggiori di 3 anni, 1.220 euro per figli minori di 3 anni) il reddito teorico (95.000) a cui si deve sottrarre il reddito complessivo. Il tutto va poi diviso per il reddito teorico di 95.000. Per ogni figlio successivo al primo il reddito teorico è aumentato di 15.000;
- **Detrazione per le spese mediche** sopra la franchigia di 129,11 euro nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese funebri** nella misura del 19%, sostenute in dipendenza della morte di persone, indipendentemente dall'esistenza di un vincolo di parentela con esse, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse;
- **Detrazione per le spese veterinarie** sostenute per la cura degli animali domestici nella misura del 19%, con franchigia di 129,11 euro, fino ad un massimo di 550 euro;
- **Detrazione degli interessi passivi sul mutuo per l'acquisto o la costruzione della prima casa** nella misura del 19% fino a un massimo di 4.000 euro in caso di acquisto e fino a un massimo di 2.582,28 in caso di costruzione. Se il mutuo è intestato a più persone, ogni cointestatario può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi;
- **Detrazione per spese di assicurazione sulla vita e infortuni** con durata non inferiore a 5 anni che non concedano una concessione di prestiti, nella misura massima di 530 euro (per i contratti con rischio di non autosufficienza il limite è 1.291,14 e, dal 2016, 750 euro per i premi assicurativi di rischio morte per disabili gravi);
- **Detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio** nella misura del 50% per un massimo di 96.000 euro di spese sostenute;

- **Detrazione per le spese sostenute per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici** di classe non inferiore ad A+ finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro fino al 2020. Dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, la detrazione spetta su un ammontare massimo di spesa non superiore a 16.000 euro;
- **Detrazione per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici** in misura (dal 50% al 65%, 70-75%, 80-85%) e limiti diversi a seconda della tipologia di intervento;
- **Detrazione per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità** nella misura del 50% su un ammontare complessivo di 96.000 euro (la detrazione è elevata al 70% nel caso in cui la realizzazione degli interventi produce una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore, se dall'intervento deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80%);
- **Superbonus 110%**, per spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi, effettuati su unità immobiliari residenziali e su parti comuni condominiali o di edifici in condominio. Le nuove disposizioni si affiancano a quelle già vigenti che disciplinano le detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. ecobonus), nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. sismabonus). Il Superbonus spetta a fronte del sostenimento delle spese relative a taluni specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. interventi "trainanti") nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi "trainati"). Gli interventi devono essere realizzati su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati), su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati), su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati); nonché su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici in condominio (solo trainati).
- **Detrazione delle spese di istruzione** per la frequenza della scuola dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado nella misura del 19% per un importo annuo non superiore a 800 euro per ciascun alunno o studente;
- **Detrazione delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria** statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
- **Detrazione per le spese sostenute dagli studenti universitari** iscritti ad un corso di laurea di un'università situata in un comune diverso da quello di residenza per i **canoni di locazione** derivanti da contratti stipulati o rinnovati in base alla legge che disciplina le locazioni di immobili ad uso abitativo o per canoni relativi ai contratti di ospitalità. Per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una provincia diversa. L'importo da indicare non può essere superiore a 2.633 euro e la detrazione si applica nella misura del 19%;
- **Detrazione per le spese per attività sportive praticate dai ragazzi** con età compresa tra 5 e 18 anni inerenti all'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica. L'importo massimo previsto per la detrazione è di 210 euro per figlio;

- **Detrazioni per i compensi pagati a soggetti di intermediazione immobiliare** per l'acquisto dell'immobile da adibire ad abitazione principale. L'importo massimo da indicare è di 1.000 euro;
- **Detrazione per le erogazioni liberali in denaro per un importo non superiore a 2.065,83 euro annui a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche ed altri eventi straordinari** nella misura del 19%;
- **Detrazione del 30% per le erogazioni liberali in denaro a favore di ONLUS** per un importo non superiore a 30.000 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con qualsiasi contratto stipulato o rinnovato** nella misura di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 150 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a canone concordato** nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro o nella misura di 247,90 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro;
- **Detrazione per contratti di locazione stipulati con giovani di età compresa tra 20 e 30 anni** per unità immobiliare da destinare ad abitazione principale nella misura di 991,60 euro. La detrazione spetta per i primi 3 anni se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
- **Detrazione a favore dei lavoratori dipendenti** che per motivi di lavoro trasferiscono la propria residenza nel comune del lavoro o limitrofo, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro e 495,80 euro se il reddito complessivo è compreso tra 15.493,72 e 30.987,41 euro. La detrazione è prevista per i primi 3 anni.

Si ricorda che **le spese che hanno diritto alla detrazione fiscale del 19%, sostenute a partire dal 1° gennaio 2020, saranno detraibili solo se pagate con un sistema tracciabile**, ad eccezione delle spese sostenute per acquistare medicinali e dispositivi medici e per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al servizio sanitario nazionale.

Tra le **deduzioni** ricordiamo:

- I **contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari** versati all'ente pensionistico di appartenenza (anche per i familiari fiscalmente a carico);
- I **contributi versati per il riscatto degli anni di università**, quelli versati per la **ricongiunzione di periodi assicurativi**, quelli versati al **fondo dalle casalinghe**;
- I **contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi pensione) e individuali (assicurazioni sulla vita)** per un importo fino a 5.164,57 euro. La deduzione è estesa ai contributi a favore delle persone fiscalmente a carico aventi reddito insufficiente a consentire la deduzione dei contributi;
- **l'assegno periodico corrisposto al coniuge** a seguito di **separazione o divorzio**, esclusi però gli importi destinati al mantenimento dei figli;
- le **spese sostenute dai disabili** per prestazioni del medico generico, acquisto di medicinali, assistenza specifica, operatori dedicati all'assistenza diretta della persona;
- il 50% delle le spese sostenute dai **genitori adottivi** di minori stranieri;
- i **contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari** per un importo massimo pari a 1.549,37 euro.



Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e approfondimenti sui temi affrontati.
Cordiali saluti.

ROMA

Lungotevere delle Navi 19, 00196
T: +39 06.3269661
F: +39 06.3201668

per info

www.ciccioriccioassociati.com
segreteria@ciccioriccioassociati.net
#FollowUs on LinkedIn

MILANO

Via dei Piatti 11, 20123
T: +39 02.80011057
F: +39 02.80011064